

**Regolamento di Funzionamento del SII
ai sensi dell'art. 2.6, allegato A, ARG/com 201/10**

Articolo 1 - Definizioni.....	3
Articolo 2 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	4
Articolo 3 - Utenti del SII.....	4
Articolo 4 - Infrastruttura centrale del SII.....	4
Articolo 5 - Ruoli e Responsabilità del Gestore.....	5
Articolo 6 - Responsabilità degli Utenti.....	7
Articolo 7 - Monitoraggio del funzionamento del SII.....	7
Articolo 8 - Modalità operative di funzionamento.....	8
Articolo 9 - Procedura di accreditamento degli Utenti.....	8
Articolo 10 - Qualificazione degli Utenti all'uso della Porta di Comunicazione.....	9
Articolo 11 - Registrazione degli Utenti ai Processi.....	9
Articolo 12 - Sospensione e revoca dell'accREDITamento al SII.....	10
Articolo 13 - Sospensione e revoca all'uso della Porta di Comunicazione.....	10
Articolo 14 - Regole tecniche, specifiche tecniche e linee guida.....	10
Articolo 15 - Sicurezza.....	12
Articolo 16 - Servizi di Assistenza.....	13
Articolo 17 - Trattamento dei dati personali e condizioni di accesso ai dati del SII.....	13
ALLEGATI	15
Allegato A: Modello tecnologico del SII.....	15
Allegato B: Richiesta di accREDITamento al SII.....	15
Allegato C: Requisiti e misure di sicurezza.....	15
Allegato D: Livelli di servizio.....	15

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Al fine dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Acquirente Unico o **AU** è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.79/99;

Assetto organizzativo è il complesso di regole che governa i Processi gestiti da SII;

Autorità è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

Cliente Finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica o gas naturale esclusivamente per uso proprio;

Esercente la maggior tutela è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela;

Gestore del SII è Acquirente Unico, quale soggetto titolare e gestore del Sistema Informativo Integrato di cui all'Art. 1bis della legge n. 129/2010;

Processi sono i processi gestiti tramite SII, come definiti dall'Autorità;

Porta di Comunicazione è la componente standardizzata del modello tecnologico del SII per l'interazione, in architettura SOA, tra il sistema informatico dell'Utente e l'infrastruttura centrale, di cui al successivo art. 4.

Responsabile del SII è la persona fisica che rappresenta l'Utente o il Gestore nei confronti del SII;

Registro Centrale Ufficiale (RCU) è il registro contenente l'elenco completo dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale e dei dati fondamentali per la gestione dei Processi, ai sensi del comma 1 del citato Art. 1bis della legge n. 129/2010;

Referente tecnico per il SII è la persona fisica designata dall'Utente o dal Gestore a cui è assegnato il compito di sovrintendere alla realizzazione ed al funzionamento delle componenti tecniche necessarie alla corretta gestione dei processi mediante il SII;

Responsabile per la sicurezza è la persona fisica designata dall'Utente o dal Gestore a cui è assegnata la responsabilità relativa alla gestione della sicurezza, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;

Referente del processo è la persona fisica designata dall'Utente o dal Gestore a cui è assegnato il compito di assicurare l'operatività del processo;

Regolamento è il presente regolamento che, ai sensi del comma 2.6 Allegato A delibera ARG/elt 201/10, disciplina il funzionamento del SII, ivi inclusi i rapporti tra il SII e gli Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e i requisiti e le condizioni di accesso al sistema stesso;

Sistema Informativo Integrato (SII) è il Sistema Informativo Integrato basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'Art. 1bis della legge n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai Processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas;

Utente è il soggetto giuridico che partecipa al SII;

Utente finale è la persona fisica autorizzata dall'Utente ad operare con il SII.

- 1.2 Ulteriori termini ed espressioni relativi all'architettura tecnologica del SII sono definiti nel glossario riportato nell'allegato A al Regolamento.

Articolo 2 - Oggetto ed ambito di applicazione

- 2.1 Oggetto del Regolamento sono le modalità di funzionamento del SII, i rapporti tra il SII e gli Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili, nonché i requisiti e le condizioni di accesso al sistema stesso, in conformità ai criteri generali stabiliti dall'Autorità nell'allegato A della delibera ARG/com 201/10.
- 2.2 Il SII è costituito dall'insieme delle infrastrutture tecnologiche e delle basi dati, di cui all'art. 4 del Regolamento, e delle regole che consentono la gestione dei Processi.
- 2.3 Il SII è realizzato ed opera secondo i principi generali stabiliti nel citato allegato A della delibera ARG/com 201/10.
- 2.4 Il SII mantiene traccia del compimento degli atti posti in essere dagli Utenti e garantisce l'integrità e la sicurezza dei flussi informativi che ne costituiscono il contenuto.
- 2.5 Ai sensi del comma 4 della legge 129/2010, Art. 1bis, le comunicazioni scambiate tramite il SII sulla base delle regole e specifiche tecniche di cui all'art.14, hanno completo valore legale avendo effetti e responsabilità eguali a quelle prodotte da forma scritta. Tutte le informazioni possono essere esibite quali prove in qualunque forma di contenzioso intervenga fra le parti e anche in relazione a danni reclamati da terzi, senza che alcuna delle parti stesse possa disconoscerne il contenuto e la provenienza.

Articolo 3 - Utenti del SII

- 3.1 Le categorie dei soggetti che partecipano al SII in qualità di Utente sono definite dall'Autorità, che stabilisce altresì l'obbligatorietà o la facoltà della partecipazione medesima in relazione ai singoli processi.

Articolo 4 - Infrastruttura centrale del SII

- 4.1 L'infrastruttura centrale del SII e le modalità di interazione con gli Utenti sono descritte nel modello tecnologico del SII, riportato nell'allegato A al Regolamento. Tale modello è definito dal Gestore in coerenza con i principi generali stabiliti nel citato allegato A della delibera ARG/com 201/10.
- 4.2 L'infrastruttura centrale del SII è costituita dai sistemi (componenti tecnologiche, applicative e di servizio) e dalle basi dati che consentono di:

a) erogare i servizi di base:

1. Servizi di collaborazione e comunicazione, comprendenti:

1.1. Porta di comunicazione,

1.1. Portale Web;

2. Servizi infrastrutturali per i processi, comprendenti:

2.1 Gestione Catalogo Processi e Profili,

2.2 Certificazione e archiviazione flussi,

2.3 Workflow dei processi applicativi;

3. Servizi di reportistica e monitoraggio;

4. Servizi di sicurezza;

5. Servizi di assistenza;

b) eseguire i singoli Processi

c) gestire il Registro centrale ufficiale (RCU).

4.3 Gli Utenti possono interagire con l'infrastruttura centrale del SII mediante:

a) Portale WEB, per l'accesso diretto ai servizi del SII da parte degli Utenti finali;

b) Porta di Comunicazione, per l'interazione, in architettura SOA, tra il sistema informativo dell'Utente e l'Infrastruttura Centrale del SII. In caso di malfunzionamenti della Porta di Comunicazione degli Utenti, questi possono utilizzare il Portale WEB come canale di riserva.

c) strumenti conformi a quanto previsto dalla delibera ARG/com 13/10, in caso di prolungati malfunzionamenti della Porta di Comunicazione e del Portale WEB del Gestore, secondo le modalità stabilite dal Gestore medesimo.

Articolo 5- Ruoli e Responsabilità del Gestore

5.1 Il Gestore rispetto ai dati ed alle comunicazioni del SII può svolgere i seguenti ruoli:

a) Agente dei dati ufficiali del SII rispetto ai dati che sono generati o asseverati da atti che sono da lui stesso direttamente compiuti;

b) Certificatore dei dati ufficiali, ai sensi della legge 129/10, rispetto ai dati oggetto degli atti compiuti mediante il SII da soggetti terzi, che sono inseriti nel Registro Centrale Ufficiale;

c) Agente per le comunicazioni centralizzate, quando si limita a tracciare e conservare i dati immessi dai soggetti terzi, responsabili del compimento di atti mediante il SII, senza adottare particolari meccanismi previsti dalla normativa vigente (quali ad esempio la marca temporale o la firma elettronica digitale o qualificata) ai fini della c.d. opponibilità a terzi dei dati conservati.

- 5.2 Il Gestore è responsabile della coerenza e dell'aggiornamento del RCU e delle altre basi dati del SII, rispetto alle informazioni fornite dagli Utenti e della corretta sequenza degli aggiornamenti in relazione ai processi gestiti.
- 5.3 Il Gestore garantisce la sicurezza, la riservatezza e l'integrità delle informazioni sia nelle comunicazioni con gli Utenti sia nelle basi dati del SII, assicurandone la conservazione per almeno 10 anni. A tal fine il Gestore, mediante l'infrastruttura di cui all'art.4 garantisce:
- la tracciabilità di ogni accesso alle basi dati del SII e l'univoca associazione agli Utenti e, ove previsto, agli Utenti finali;
 - l'opponibilità a terzi dei dati inseriti nel Registro Centrale Ufficiale;
 - la verifica e il controllo dei dati forniti dagli Utenti nelle comunicazioni al SII;
 - la non ripudiabilità delle comunicazioni;
 - la memorizzazione e l'archiviazione delle informazioni e delle comunicazione.
- 5.4 Il Gestore, mediante il portale web del SII, rende noto agli Utenti i riferimenti del Responsabile del SII, del Referente tecnico, del Responsabile della sicurezza, nonché dei Referenti dei processi.
- 5.5 Il Gestore assicura il trattamento delle informazioni relative ai clienti finali raccolte nell'RCU, nell'archivio pratiche e nelle altre basi dati contenute nell'infrastruttura centrale di cui all'art.4 secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/03 recante il codice in materia di protezione dei dati personali, come indicato al successivo art. 17.
- 5.6 Il Gestore assicura:
- la definizione e la pubblicazione delle regole e delle specifiche tecniche, secondo quanto indicato all'art. 14;
 - la progettazione, il dimensionamento e l'evoluzione dell'infrastruttura al fine di rispondere alle esigenze di operatività richiesta dai processi gestiti;¹
 - la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica del SII di cui all'art. 4 ed il suo regolare funzionamento, nel rispetto delle misure di sicurezza e dei livelli di servizio secondo quanto indicato rispettivamente nell'allegato C e nell'allegato D del Regolamento, incluse le attività di:
 - Gestione delle autorizzazioni degli Utenti;
 - Gestione delle basi dati e dei servizi relativi ai Processi;
 - Coordinamento dei processi secondo il flusso stabilito dall'Autorità;
 - Assistenza agli Utenti, di cui all'art. 16;
 - l'attività di monitoraggio sul funzionamento del SII, secondo quanto indicato all'art. 7.

¹ A ciascun Utente sono assicurati un numero adeguati di *account* e di *accessi* al portale web in relazione al numero dei POD/PDR movimentati in ragione dei processi ai quali è registrato.

Articolo 6- Responsabilità degli Utenti

- 6.1 Gli Utenti hanno la responsabilità di rispettare quanto indicato nel Regolamento, ed in particolare di:
- a) Assicurare la correttezza e la veridicità dei dati di propria competenza forniti, fatte salve le responsabilità del gestore di cui al comma 5.2;
 - b) Collaborare all'esecuzione dei Processi in conformità a quanto indicato nelle regole e nelle specifiche tecniche di cui all'art. 14.1, pubblicate dal Gestore;
 - c) Assicurare il rispetto delle misure di sicurezza e dei livelli di servizio secondo quanto indicato rispettivamente nell'allegato C e nell'allegato D del Regolamento.
- 6.2 Gli Utenti assicurano il trattamento delle informazioni relative ai clienti finali in loro possesso secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/03 recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 - Monitoraggio del funzionamento del SII

- 7.1 Il Gestore sovrintende al monitoraggio, ai sensi dell'art. 6.e) dell'Allegato A alla delibera ARG/com 201/10, raccogliendo e verificando le informazioni utili alla produzione della reportistica definita dall'Autorità, al fine di:
- a) verificare e monitorare il funzionamento del SII e il recepimento delle regole dei Processi gestiti tramite il SII da parte del Gestore;
 - b) accertare il rispetto degli adempimenti da parte degli Utenti;
 - c) monitorare l'andamento dei mercati, anche a fronte di particolari esigenze o circostanze quali, a titolo esemplificativo, i casi di reclami o inadempienze.
- 7.2 Le informazioni di cui ai punti precedenti sono raccolte dal Gestore mediante:
- a) l'estrazione automatica di dati di sintesi a partire dagli archivi del SII inerenti le pratiche gestite su istanza degli Utenti ed i flussi scambiati con gli stessi;
 - b) l'estrazione automatica dei dati sul rispetto dei livelli di servizio da parte del Gestore e degli Utenti e sul rispetto dei tempi di esecuzione delle attività;
 - c) l'analisi e l'elaborazione delle istanze degli Utenti rappresentate mediante il servizio di assistenza di cui all'art. 16;
 - d) l'acquisizione di eventuali informazioni integrative da parte degli Utenti, necessarie alla elaborazione della reportistica stabilita dall'Autorità.
- 7.3 Nell'ambito del monitoraggio è valutata la qualità dei dati scambiati tra gli Utenti ed il Gestore, almeno in base ai seguenti parametri:

- indice di completezza e correttezza - formale, sintattica, semantica- dei dati forniti (rapporto tra i messaggi inviati con contenuto pienamente conforme al tracciato ed il totale dei messaggi inviati);
- indice di tempestività (rapporto tra i messaggi inviati nel rispetto delle tempistiche sul totale dei messaggi totali);
- indice di correzione (numero di annullamenti/correzioni/reinvii rispetto al totale dei messaggi scambiati, escluso annullamenti e correzioni previsti dalla normativa).

Articolo 8 - Modalità operative di funzionamento

- 8.1 Ciascun soggetto che appartiene ad una delle categorie indicate all'art. 3 assume la qualifica di Utente previo accreditamento presso il SII secondo quanto previsto dall'art.9.
- 8.2 Ciascun Utente per operare con il SII mediante la porta di comunicazione è tenuto ad effettuare le procedure di qualificazione di cui all'art. 10.
- 8.3 Per ogni Processo gestito dal SII, gli Utenti coinvolti sono tenuti a registrarsi per lo specifico processo, secondo le modalità di cui all'art 11.
- 8.4 Successivamente alla registrazione di cui al precedente comma 8.3, l'Utente deve svolgere le operazioni di cui all'art. 11.5 secondo le regole di cui all'art. 14.1.4). L'esito positivo delle procedure di qualificazione consente l'utilizzo del processo come implementato dal SII.

Articolo 9 - Procedura di accreditamento degli Utenti

- 9.1 Ciascun soggetto che appartiene ad una delle categorie indicate all'art. 3, al fine di assumere la qualifica di Utente richiede l'accreditamento al Gestore presentando la richiesta di adesione secondo il modello riportato nell'allegato B al Regolamento, sottoscritta e compilata in ogni sua parte, completa dell'indicazione del Responsabile del SII, del Referente tecnico e del Responsabile della sicurezza, nonché della documentazione accessoria richiesta dall'accordo stesso. Tali informazioni alimentano l'anagrafica dell'Utente.
- 9.2 Con la sottoscrizione della richiesta di adesione, ciascun Utente si impegna ad accettare quanto stabilito nel Regolamento; in particolare si impegna a:
 - a) accettare le responsabilità di cui all'art. 6;
 - b) comunicare tutte le modifiche ai dati forniti in fase di accreditamento entro il termine di 20 giorni (aggiornamento dell'anagrafica);
 - c) comunicare la cessazione dell'attività, ovvero della qualifica, con la quale l'Utente si è accreditato, ovvero la cessazione del soggetto entro il termine di 20 giorni; la ricezione di tale comunicazione da parte del Gestore comporta la revoca o la modifica dell'accreditamento dell'Utente;
 - d) rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività di propria competenza per ciascun processo, secondo quanto deliberato dall'Autorità e in conformità a quanto indicato

nelle specifiche tecniche di cui all'art. 14.1.5), incluse le misure di sicurezza e di riservatezza connesse al trattamento dei dati scambiati.

- 9.3 La documentazione per l'accreditamento è presentata al Gestore su supporto cartaceo, a mezzo raccomandata A/R, oppure in formato elettronico, firmato digitalmente e inviato mediante PEC, all'indirizzo pubblicato nel Portale WEB del SII.
- 9.4 Il Gestore, verificata la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta, nonché il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento definiti dall'Autorità, entro 20 giorni dalla data di ricezione comunica l'esito dell'accreditamento all'indirizzo del Referente del SII dell'Utente, unitamente alle credenziali di sicurezza per accedere al portale web del SII.

Articolo 10 - Qualificazione degli Utenti all'uso della Porta di Comunicazione

- 10.1 Gli Utenti per interagire con l'infrastruttura centrale del SII, di cui all'art. 4, mediante una propria Porta di Comunicazione devono qualificarsi secondo le procedure di cui all'art. 14.1.2).
- 10.2 La qualificazione è finalizzata a verificare:
- a) il rispetto delle misure di sicurezza e dei livelli di servizio di cui all'art. 14.1.1).
 - b) la corretta implementazione delle interfacce tra l'Utente e l'Infrastruttura centralizzata del SII, di cui all'art. 4, in accordo alle specifiche di cui all'art. 14.1.2).
- 10.3 Il Gestore offre un servizio di assistenza per la qualificazione all'uso della Porta di Comunicazione, concordato con i singoli Utenti.

Articolo 11- Registrazione degli Utenti ai Processi

- 11.1 Per l'esecuzione di ciascun Processo mediante il SII, in coerenza con la regolazione del Processo stesso definita dall'Autorità, il Gestore definisce e pubblica le regole e le specifiche tecniche di cui all'art. 14.1.5) e 14.1.6), corredate da eventuali linee guida.
- 11.2 Per essere autorizzati ad operare sul Processo gli Utenti si registrano nei tempi e secondo le procedure stabilite dal Gestore nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 14.1.5).
- 11.3 Durante la procedura di registrazione gli Utenti comunicano il Referente del Processo, l'eventuale elenco delle persone fisiche autorizzate ad operare sul SII e le modalità di comunicazione adottate (portale WEB e/o Porta di Comunicazione) per i servizi dello specifico Processo; tali informazioni alimentano il *Catalogo dei Profili*.
- 11.4 Successivamente alla registrazione, l'Utente è tenuto alla comunicazione di tutte le modifiche delle informazioni di cui all'art.11.3, inclusa la revoca dell'abilitazione alle persone fisiche comunicate secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle procedure di cui all'art.14.1.5).

- 11.5 Per l'esecuzione di un Processo mediante il SII devono essere effettuati i test necessari per verificare tecnicamente la capacità di interagire correttamente secondo le specifiche del Processo in questione. Il Gestore mette a disposizione un apposito ambiente di prova e fornisce assistenza (Qualificazione dell'Utente sul Processo).
- 11.6 Il Gestore gestisce, sulla base dei nominativi comunicati dal Responsabile del Processo dell'Utente, le autorizzazioni (e le eventuali revoche) degli Utenti finali ad operare con il processo, in conformità con i ruoli ed i profili di accesso² previsti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14.1.6).

Articolo 12 - Revoca dell'accreditamento al SII

- 12.1 Il Gestore revoca, su comunicazione dell'Utente interessato o su indicazione dell'Autorità, l'accreditamento al SII degli Utenti che hanno cessato l'attività economica in base alla quale sono stati accreditati.
- 12.2 Il Gestore notifica all'Autorità il verificarsi di gravi e reiterate anomalie riscontrate nell'esecuzione dei processi e nel rispetto del Regolamento.

Articolo 13- Sospensione e revoca all'uso della Porta di Comunicazione

- 13.1 Il Gestore, a seguito di anomalie riscontrate rispetto al funzionamento della Porta di Comunicazione, in funzione del tipo di malfunzionamento, può sospenderne l'utilizzo per l'esecuzione di uno o più processi, oppure di singoli servizi.
- 13.2 Il Gestore notifica all'Utente il verificarsi delle condizioni di cui al 13.1. L'Utente è tenuto a rimuovere le anomalie entro il tempo concordato con il Gestore.
- 13.3 In caso del perdurare dei malfunzionamenti il Gestore può revocare la qualificazione della Porta di Comunicazione dell'Utente.

Articolo 14 - Regole tecniche, specifiche tecniche e linee guida

- 14.1 Al fine della corretta ed efficace realizzazione del SII e del successivo funzionamento, il Gestore definisce regole tecniche, specifiche tecniche e linee guida. In particolare, definisce:
- 1) le regole tecniche per l'accreditamento al SII, contenenti almeno:
 - le regole e le misure di sicurezza di cui all'art. 15.3 (allegato C al Regolamento);
 - i livelli di servizio generali che il Gestore e ciascun Utente è tenuto a rispettare (allegato D al Regolamento).
 - 2) le specifiche tecniche e di sicurezza, incluse le procedure operative di sicurezza, relative alle componenti, previste dal modello tecnologico del SII, necessarie all'utilizzo del Portale WEB del SII;

² Quali ad esempio: accesso in sola lettura, lettura e scrittura, annullamento.

- 3) le specifiche tecniche e di sicurezza, incluse le procedure operative di sicurezza³, relative alle componenti, previste dal modello tecnologico del SII, necessarie all'utilizzo della Porta di Comunicazione, nonché le procedure di qualificazione di cui all'art. 10 e quelle di sospensione e revoca di cui all'art.13;
 - 4) il modello tecnologico (modello dei servizi e flusso operativo delle comunicazioni) di ciascun Processo regolamentato dall'Autorità;
 - 5) le regole tecniche per la registrazione a ciascun Processo, contenenti almeno:
 - le procedure di registrazione degli Utenti sul processo, di cui all'art. 11, e le modalità di utilizzo dei servizi di assistenza in fase di qualificazione e di successivo funzionamento del processo;
 - le procedure di autorizzazione e di revoca degli Utenti finali di cui all'art.11, rispettivamente ai commi 11.3 e 11.4;
 - i ruoli, i profili di sicurezza e le modalità di accesso, previsti per ciascuna categoria dei soggetti coinvolti e dei dati trattati (classificazione del livello di riservatezza);
 - i livelli di servizio specifici per il processo;
 - 6) le specifiche tecniche di ciascun Processo necessarie per la qualificazione degli Utenti ed il corretto funzionamento del processo medesimo, contenenti almeno:
 - la specifica dei servizi e dei dati del processo;
 - la specifica dei profili di accesso ai servizi del processo;
 - le specifiche per il test dei servizi e del flusso operativo del processo.
- 14.2 La prima versione dei documenti relativi alle regole tecniche per l'accreditamento al SII, di cui al punto 1) del comma 14.1, è allegata al Regolamento. L'aggiornamento di tali documenti segue le regole di cui ai commi 14.3 e 14.4.
- 14.3 I documenti di cui al comma 14.1 sono pubblicati dal Gestore per consentirne la consultazione agli Utenti. Al termine del periodo di consultazione, comunque non inferiore a 30 giorni solari, il Gestore pubblica i documenti consolidati, dandone comunicazione all'Autorità. L'entrata in vigore delle regole e delle specifiche tecniche dell'infrastruttura di cui ai punti 14.1.1) e 14.1.2) avviene non prima di 120 giorni solari dalla loro pubblicazione. L'entrata in vigore delle regole e delle specifiche tecniche dell'infrastruttura di cui al punto 14.1.3) avviene non prima di 150 giorni solari dalla loro pubblicazione. L'entrata in vigore delle regole e delle specifiche tecniche relative ai processi di cui ai punti 14.1.4), 14.1.5) e 14.1.6) è stabilita nella regolazione dell'Autorità.
- 14.4 L'aggiornamento dei documenti di cui al 14.1 è messo in consultazione per almeno 20 giorni ed entra in vigore entro i termini stabiliti dal Gestore, comunque non prima di 30 giorni solari

³ include le procedure per il *security assessment*

dalla loro pubblicazione, in relazione all'entità delle modifiche apportate ed alle risultanze della consultazione.

14.5 La documentazione di cui al presente articolo è pubblicata dal Gestore all'interno di una apposita sezione del Portale WEB del SII.

Articolo 15- Sicurezza

15.1 Il SII assicura elevati livelli di sicurezza garantendo il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei criteri specificati nell'Allegato A della delibera dell'Autorità del 17 novembre 2010 –ARG/com 201/10. In particolare il SII garantisce i seguenti requisiti di sicurezza:

- a) Identificazione, Autenticazione e Autorizzazione delle entità - Per ciascuna entità implicata direttamente o indirettamente nello scambio di messaggi, nell'erogazione e nella fruizione dei servizi, è verificata l'identità dichiarata e gestito il profilo d'accesso in relazione alle operazioni consentite.
- b) Integrità dei dati - è verificato che il contenuto dei dati resti inalterato nel tempo, garantendo che i dati scambiati o archiviati all'interno del SII non siano stati modificati o distrutti in modo accidentale o intenzionale.
- c) Riservatezza dei dati - Per ciascun dato "riservato" (dati sensibili o soggetti al segreto di ufficio) è assicurata la confidenzialità nel rispetto della normativa vigente (in particolare: Decreto Legislativo n. 196/2003).
- d) Non Ripudio dell'informazione - Ogni messaggio scambiato nell'ambito del SII contiene la prova che è stato emesso da una determinata entità, in un determinato contesto spazio/temporale di esecuzione.
- e) Tracciatura/Certificazione e Registrazione degli eventi – Per ciascun messaggio scambiato e per ogni evento di sicurezza rilevante nell'ambito del SII è sempre possibile risalire a quali operazioni sono state effettuate, chi le ha effettuate, dove e quando.

15.2 Il Gestore redige e pubblica il Piano della sicurezza del SII secondo quanto stabilito dallo standard ISO 27002.

15.3 Le regole di sicurezza e le misure di sicurezza che ciascun Utente ed il Gestore devono rispettare sono definite nell'allegato C al Regolamento.

15.4 Il Gestore assicura agli Utenti che utilizzano una interazione mediante la Porta di Comunicazione il supporto specialistico per la verifica delle tecniche di difesa implementate e per la prevenzione dagli incidenti di sicurezza (sistemi ridondati, metodologie per il backup, ecc) nell'ambito dell'assistenza di cui all'art.16.

Articolo 16- Servizi di Assistenza

16.1 Il Gestore fornisce agli Utenti un servizio di assistenza mediante:

- a) apposita sezione informativa sul portale web del SII, contenente FAQ, linee guida, documentazione tecnica ed esplicativa inerenti le procedure (accreditamento, qualificazione, registrazione ai processi etc.), i sistemi funzionali, i processi, l'accesso mediante il portale Web del SII, l'utilizzo dell'interazione A2A e quant'altro utile e necessario ad operare correttamente con il SII.
- b) realizzazione di seminari ed incontri periodici con gli Utenti sulle tematiche maggiormente critiche.
- c) servizio di help desk di primo e secondo livello, in coerenza con modalità indicate nelle regole di cui all'art. 14.1.1) e 14.1.5), per il supporto di tipo specialistico finalizzato a:
 - il corretto interfacciamento delle componenti tecnologiche del SII (Porta di comunicazione, Portale WEB, etc.);
 - la segnalazione e la risoluzione di disservizi sul funzionamento dell'infrastruttura centrale del SII;
 - la segnalazione e la risoluzione di problematiche connesse alla sicurezza e di eventuali altre criticità che possano pregiudicare il regolare svolgimento dei Processi.

16.2 Il Gestore raccoglie e analizza le istanze presentate dagli Utenti mediante il servizio di help desk, segnala tempestivamente all'Autorità le situazioni di criticità e propone soluzioni correttive di breve e di lungo periodo.

Articolo 17- Trattamento dei dati personali e condizioni di accesso ai dati del SII

Modalità di trattamento dei dati personali e sensibili

17.1 I dati personali dei clienti finali scambiati tra gli Utenti ed il Gestore sono necessari e sono utilizzati solo ai fini dell'esecuzione dei Processi del SII, in conformità alla regolazione dei Processi medesimi da parte dell'Autorità e secondo le modalità previste nelle regole e nelle specifiche tecniche pubblicate dal Gestore di cui all'art. 14.

17.2 La titolarità del trattamento dei dati afferisce:

- a) a ciascun Utente, limitatamente alle informazioni in suo possesso;
- b) al Gestore, in merito alle informazioni raccolte nell'RCU, nell'archivio pratiche e nelle altre basi dati contenute nell'infrastruttura centrale di cui all'art.4.

17.3 Gli Utenti ed il Gestore si impegnano a che il trattamento dei dati personali scambiati avvenga nel rispetto della normativa vigente e darne informativa al cliente finale secondo le modalità stabilite dall'Autorità.

Trattamento dei dati personali da parte del Gestore

- 17.4 I dati personali, anagrafici ed economici, forniti dagli Utenti al Gestore nelle procedure di accreditamento al SII, di cui all'art. 9, e di registrazione ai servizi, di cui all'art.11, sono necessari e sono utilizzati solo ai fini del funzionamento del SII come specificato nel presente Regolamento. Tali dati non saranno comunicati a soggetti diversi da Acquirente Unico, salvo quanto prescritto da espresse disposizioni normative e non saranno oggetto di diffusione.
- 17.5 Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai commi 17.1 e 17.3 da parte del Gestore è realizzato in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art.11 del suddetto decreto – anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici ed è svolto da personale di Acquirente Unico S.p.A. specificamente incaricato del trattamento e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio, all'uopo nominati responsabili del trattamento.
- 17.6 Per i dati di competenza del Gestore il titolare del trattamento è l'Amministratore Delegato pro tempore di Acquirente Unico S.p.A.
- 17.7 Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/03 l'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i propri dati, come vengano utilizzati e di chiederne l'aggiornamento o la correzione. Per l'esercizio di tale diritto l'interessato può rivolgersi direttamente al Gestore secondo le modalità pubblicate sul sito del SII, nel rispetto dell'art. 9 del Decreto Legislativo n.196/03.

Requisiti e condizioni di accesso al sistema ed ai dati

- 17.8 In merito all'esercizio del diritto di accesso ai propri dati da parte dei clienti finali, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/03 e dell'art. 22 della legge 241/90, nonché alla presentazione dei reclami:
- a) il Gestore è responsabile della coerenza e dell'aggiornamento del RCU e delle altre banche dati dell'infrastruttura centrale, rispetto alle informazioni fornite dagli Utenti e della corretta sequenza degli aggiornamenti in relazione ai processi gestiti;
 - b) la responsabilità sulla correttezza dei dati del cliente finale è in capo all'Utente che li ha comunicati al Gestore.
- 17.9 Per la gestione delle richieste di informazioni e dei reclami di cui al precedente punto 17.8, il Gestore assicura agli Utenti del SII l'accesso al Sistema di gestione del workflow delle pratiche, al RCU e all'archivio dei messaggi. L'accesso è garantito come servizio on-line per

interrogazioni puntuali e/o semplici⁴ e come servizio in differita (entro 24 ore) per ricerche storiche e/o complesse.

17.10 Nel caso l'Utente, su propria iniziativa o su istanza del cliente finale, riscontri un errore nei dati personali trasmessi al SII o nel contenuto del RCU, segnala tempestivamente al Gestore le informazioni per le necessarie correzioni. Analogamente, nel caso il Gestore riscontri un errore nei dati personali ricevuti o nel contenuto del RCU, segnala tempestivamente agli Utenti interessati le informazioni per le necessarie correzioni.

ALLEGATI

Allegato A: Modello tecnologico del SII

Allegato B: Richiesta di accreditamento al SII

Allegato C: Requisiti e misure di sicurezza

Allegato D: Livelli di servizio

⁴ tempo di elaborazione inferiore ai 5 secondi